



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone;
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il D.M. n. 51 del 17.03.2023 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 dell’OM 6.05.2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara

VISTO l'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha previsto, per l'anno scolastico 2023/2024, una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno. VISTO il D.M. n. 119/2023 che disciplina la Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44;

VISTO il provvedimento prot. n. 17259 del 04.08.2023 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze delle Province di Chieti e di Pescara 1 fascia, comprensive degli elenchi aggiuntivi, posto sostegno del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado di cui all'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per l'a.s. 2023/2024;

VISTO l'avviso n.7468 del 4/8/2023 con il quale l'USR Abruzzo pubblica il contingente ripartito a livello provinciale dei posti da destinare agli incarichi in argomento, distinti per grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado)

CONSIDERATE le istanze, presentate per via telematica dai docenti interessati, relative alla partecipazione alla procedura straordinaria per il conferimento di supplenze annuali in attuazione dell'art. 5 d.l. 44/2023;

TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai docenti summenzionati nelle rispettive istanze;

RITENUTO di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato fino al 31.08.2024 ex art. 5 del d.l. 44/2023, sulle sedi individuate dal sistema informativo del Ministero;

DISPONE

Art.1. La pubblicazione dei bollettini, suddivisi per gradi di istruzione, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, relativi agli esiti della procedura straordinaria in attuazione dell'art 5 D.L. 44/2023;

Art.2. I soggetti indicati negli allegati bollettini vengono individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al 31.08.2024, per tipo posto Sostegno presso l'istituzione scolastica specificata nei medesimi allegati;

Art.3. I docenti così individuati, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e previo svolgimento della lezione simulata di cui all'art. 5 comma 8 del d.l. 44/2023, potranno essere assunti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2023;

Art.4. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso. Tali soggetti sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara

aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Art.5. I destinatari del predetto incarico dovranno prendere servizio presso l'Istituzione scolastica assegnata in data 1° settembre 2023;

Art.6. I soggetti interessati potranno rinunciare all'incarico conferito con il presente provvedimento in maniera tempestiva;

Art.7. L'insussistenza dei requisiti per l'attribuzione del contratto summenzionato, in qualsiasi momento verificata, comporta la revoca dall'incarico, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

Art.8. La presente pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti degli aspiranti docenti interessati dal conferimento dell'incarico a tempo determinato.

Art.9. Avverso il presente decreto, che viene pubblicato all'Albo on line di quest'Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente
Pierangelo Trippitelli
(firmato digitalmente)